

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il servizio d'ispezione e di assistenza tecnica
e il sussidiamento delle costruzioni e dell'attrezzatura
per l'industria del latte

(del 14 giugno 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 1. febbraio u.s. è entrata in vigore l'ordinanza d'applicazione dello statuto federale, per quanto concerne il servizio d'ispezione e di assistenza tecnica per l'industria del latte. L'ordinanza subordina i sussidi della Confederazione al fatto che i Cantoni organizzino o mantengano, in collaborazione con le organizzazioni regionali, il servizio suddetto.

Già con decreto esecutivo del 24 febbraio 1933, in applicazione dell'ordinanza federale del 18 settembre 1931, veniva riconosciuta la qualità di ispettore delle stalle all'incaricato della Unione dei produttori di latte per la vigilanza sulla raccolta e sul commercio del latte e dei latticini, si affidava l'ispezione dei caseifici sociali al maestro casaro dell'Istituto agrario cantonale e si istituiva una apposita Commissione di sorveglianza.

Le nuove disposizioni federali estendono e completano le funzioni e i compiti dell'Ispettorato del latte. Accenniamo alla sorveglianza sulla fabbricazione della panna, del burro e del formaggio; al controllo delle proprietà delle materie ausiliari destinate a tale fabbricazione; all'assistenza delle latterie e dei caseifici su tutte le questioni concernenti la tecnica della lavorazione e la gestione dell'azienda; alla collaborazione affinché siano rispettate le prescrizioni sul prezzo del latte secondo la qualità e quelle previste nel regolamento svizzero per la fornitura del latte.

Lo scopo che si vuol raggiungere è il miglioramento qualitativo del latte e dei suoi derivati nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

Il problema generale del latte è stato ampiamente illustrato nei messaggi del Consiglio federale alle Camere; è stato discusso dalla stampa e dal Parlamento. Possiamo perciò astenerci dall'entrare in maggiori dettagli, rinviando chi desiderasse maggiori informazioni ai documenti ufficiali pubblicati.

Vogliamo solo dire che l'applicazione del nuovo ordinamento federale che per noi non costituisce una novità, non presenta particolari difficoltà perché l'organizzazione dei produttori di latte si è ormai estesa a tutto il Cantone, sono stati creati centri di raccolta e di scrematura per i quali è indispensabile l'aiuto tecnico e il controllo, e gli organi della Federazione funzionano egregiamente da parecchi anni ed hanno acquisita una esperienza che è di sicura garanzia per l'avvenire.

Il disegno di legge che vi sottoponiamo contiene, nella prima parte, le norme di applicazione dell'ordinanza federale; sulla seconda parte le disposizioni circa il sussidiamento delle costruzioni e delle attrezzature per l'industria del latte, in sostituzione dell'art. 16 bis della legge cantonale 3 dicembre 1894 sul promovimento dell'agricoltura.

Diamo, in breve, alcuni chiarimenti per ogni articolo :

- art. 1. E' basato sull'art. 1 dell'ordinanza federale del 29 dicembre 1954 e stabilisce la sede del servizio presso il Dipartimento cantonale dell'agricoltura.
- art. 2. Sono elencati gli organi componenti il servizio. Mentre finora si avevano soltanto gli ispettori, l'ordinanza federale vuole la creazione dell'Ufficio centrale, della Commissione di vigilanza e delle sanzioni e i controllori locali.
- art. 3. Quale Ufficio centrale viene designato il Segretariato della Federazione ticinese dei produttori di latte, in quanto dispone già degli ispettori, del laboratorio di analisi ed ha il controllo delle latterie.
- art. 4. La Commissione di vigilanza e delle sanzioni è composta di tre membri. Vengono designati due rappresentanti dello Stato per assicurare uguaglianza di trattamento verso i produttori associati o meno. E' questa una garanzia alla quale la nuova legislazione agricola federale attribuisce una grande importanza; è messa anche in particolare evidenza nello statuto del latte.
- art. 5. La nomina degli ispettori è di spettanza degli Uffici centrali (nel nostro caso della Federazione produttori di latte), mentre quella dei controllori è lasciata alle singole latterie.
- art. 6. Abbiamo qui semplicemente richiamato che i compiti degli organi di ispezione e di assistenza sono quelli previsti nell'ordinanza federale e nel regolamento svizzero per la fornitura di latte.
- art. 7. Le spese inerenti al servizio sono a carico della Federazione ticinese produttori di latte. Il Cantone concorre nella misura del 25 % delle spese sussidiate dalla Confederazione. (Finora il sussidio era del 16 %). La Confederazione assegna un sussidio che può raggiungere il massimo del 25 % delle spese.
- art. 8. Nel Cantone, l'istanza superiore di ricorso è il Consiglio di Stato, contro le cui decisioni può essere interposto ricorso al Consiglio federale od al Tribunale federale a seconda della natura della decisione incriminata.
- art. 9. Il sussidiamento delle piccole latterie, dei centri di raccolta e di scrematura del latte, era — finora — effettuato sulla base dell'articolo 16 bis della legge cantonale del 3 dicembre 1894 sul promovimento dell'agricoltura. Si sussidiavano con il 25 % la costruzione e l'attrezzatura. Le misure ordinate dalla Confederazione per il miglioramento della qualità del latte e dei latticini, impongono — in determinati casi — l'ampliamento e la completazione dei locali dell'attrezzatura (scrematrici meccaniche, impianti di raffreddatura del latte, ecc.) non solo nei centri abitati, ma anche sugli alpi. Abbiamo perciò previsto due forme distinte di sussidiamento: la prima, comprende la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di latterie, centri di raccolta, di centrifugazione e di lavorazione del latte, sorti nei centri abitati ed aventi carattere cooperativo ed istituiti dai produttori; la seconda, l'acquisto degli attrezzi mobili per i locali di lavorazione sugli alpi. (Gli stabili e gli attrezzi a carattere fisso sugli alpi sono già sussidiati dall'Ufficio bonifiche fondiari). Dato che la conduzione dell'alpe avviene sia in forma cooperativa, sia in forma privata, abbiamo previsto di limitare la percentuale del sussidio — per quest'ultimo sistema — ad un mas-

simo del 20 % con un minimo del 5 % adottando lo schema già in vigore per il sussidiamento della meccanizzazione agraria.

- art. 10. Sono contemplate le modalità concernenti le domande di sussidio, le quali devono pervenire al Dipartimento per il tramite delle organizzazioni dei produttori, dando così la possibilità ai tecnici dell'industria del latte di esaminare la situazione e collaborare con i richiedenti, così come è richiesto dall'ordinanza federale.
- art. 11. E' lasciata la facoltà al Consiglio di Stato di subordinare l'assegnazione del sussidio a garanzie d'ordine tecnico e organizzativo, per imporre — ove occorra — una struttura tecnica-produttiva razionale ed una organizzazione rispondente ai bisogni della località.
- art. 12. Sono elencati i documenti necessari per il pagamento del sussidio. Aggiungiamo che l'Ufficio cantonale del latte dovrà, dopo controllo, dare il suo preavviso.
- art. 13. Tratta della restituzione dei sussidi indebitamente percepiti.
- art. 14. Fissa l'importo delle multe e la procedura delle contravvenzioni.

Il disegno di legge che raccomandiamo alla vostra approvazione si aggiunge a quelli già emanati in applicazione della legge federale sull'agricoltura e delle relative ordinanze.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro distinto ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il servizio d'ispezione e d'assistenza tecnica e il sussidiamento delle costruzioni e dell'attrezzatura, per l'industria del latte

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la Legge federale del 3 ottobre 1951, concernente il movimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale; vista l'Ordinanza del Consiglio federale del 29 dicembre 1954, concernente il servizio d'ispezione e d'assistenza tecnica per la industria del latte; visto il Regolamento svizzero del 29 dicembre 1954 per la fornitura del latte; visto il messaggio 14 giugno 1955 n. 558 del Consiglio di Stato,

decreta:

I. SERVIZIO D'ISPEZIONE E D'ASSISTENZA TECNICA

Art. 1.

Istituzione e scopo
(art. 1. ord. ted.)

Allo scopo di stimolare il miglioramento qualitativo del latte e dei suoi derivati, è istituito presso il Dipartimento cantonale dell'agricoltura (chiamato in seguito Dipartimento) e in collaborazione con la Federazione ticinese produttori di latte (chiamata in seguito Federazione), il servizio d'ispezione e d'assistenza tecnica per l'industria del latte, sottoposto all'alta vigilanza della Confederazione.

Art. 2.

Organi
(art. 2-3-7-8 ord. fed.)

Il servizio è composto:
dell'Ufficio centrale del latte;
della Commissione di vigilanza;
degli ispettori;
dei controllori locali.

I compiti che l'Ordinanza federale affida a una Commissione delle sanzioni sono devoluti alla Commissione di vigilanza.

Art. 3.

Ufficio centrale del latte
(art. 2 ord. ted.)

Il segretariato della Federazione funge da Ufficio centrale del latte, sotto il controllo della Commissione di vigilanza.

Art. 4.

Commissione di vigilanza
(art. 2-7 ord. fed.)

La Commissione di vigilanza è composta di 3 membri, di cui un rappresentante del Dipartimento, un rappresentante dell'Ufficio cantonale del latte e un rappresentante della Federazione.

Art. 5.

Gli ispettori sono nominati dalla Federazione, i controllori locali dalle singole latterie.

Essi sono alle dipendenze dell'Ufficio centrale del latte.

Ispettori e controllori locali
(art. 3 - 4 - 8 ord. fed.)

Art. 6.

I compiti dell'Ufficio centrale del latte, della Commissione di vigilanza, degli ispettori e dei controllori sono quelli previsti nell'ordinanza federale e nel regolamento del 29 dicembre 1954.

Compiti
(art. 2-3-4-5-6-7-8-18 ord. fed.)

Art. 7.

Le spese del servizio d'ispezione e d'assistenza tecnica per l'industria del latte sono a carico della Federazione.

Il Cantone vi contribuisce con un sussidio del 25 % sulle spese federalmente sussidiabili.

Finanziamento
(art. 12 - 13 ord. fed.)

Art. 8.

Contro le multe disciplinari pronunciate dagli organi del servizio è dato ricorso al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

Contro le altre decisioni degli organi del servizio è dato ricorso al Consiglio di Stato, che pronuncia come ultima istanza cantonale. Il ricorso, steso in carta bollata di 1 franco, va presentato nel termine di quindici giorni. Sono riservati i rimedi di ricorso alle istanze federali menzionati nell'Ordinanza del 29 dicembre 1954.

Diritto di ricorso
(art. 17 ord. fed.)

II. SUSSIDIAMENTO DELLE COSTRUZIONI E DELLE ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 9.

La costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di latterie, centri di raccolta, di centrifugazione e di lavorazione del latte, a carattere cooperativo, sono sussidiabili nella misura del 25 % del costo totale.

L'acquisto di scrematrici, zangole, caldaie mobili e impastatrici per i locali di lavorazione sugli alpi è sussidiabile nella seguente misura :

- a) per gli alpi la cui conduzione avviene sotto forma cooperativa, il 25 %;
- b) per gli alpi la cui conduzione avviene in forma privata, da un minimo del 5 % a un massimo del 20 %.

Se la sostanza del richiedente non supera i Fr. 20.000,— e la rendita i Fr. 5.000,— imponibili il sussidio è del 20 %. Per ogni 1.000,— Fr. in più di sostanza e per ogni 200,— Fr. in più di rendita, il sussidio viene ridotto dell'1 %.

Opere e attrezzature sussidiabili

Art. 10.

Le domande di sussidio vanno inoltrate al Dipartimento per il tramite della Federazione o per il tramite della Centrale ticinese del formaggio se si tratta dell'attrezzatura per la lavorazione del latte sugli alpi.

Procedure per il sussidio

Le domande vanno accompagnate :

- a) da un progetto e un preventivo di spesa;
- b) dallo statuto sociale o regolamento dell'alpe;
- c) da un piano di finanziamento dell'opera.

Art. 11.

Condizioni speciali

Il Consiglio di Stato può subordinare l'assegnazione del sussidio cantonale a garanzia d'ordine tecnico e organizzativo, nell'interesse dell'economia del latte.

Art. 12.

Pagamento del sussidio

Il pagamento del sussidio è subordinato alla presentazione :

- a) della liquidazione dell'opera e delle fatture saldate dei fornitori;
- b) della polizza di assicurazione contro gli incendi degli stabili, macchine e attrezzi;
- c) di un rapporto dell'Ufficio cantonale del latte.

Art. 13.

Restituzione dei sussidi

I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Sono riservate le disposizioni penali.

III. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 14.

Contravvenzioni

Le infrazioni al presente decreto o alle norme esecutive emanate in virtù di esso, sono punite, conformemente alla procedura per le contravvenzioni, con una multa di Fr. 20,— a Fr. 100,— semprechè per la medesima infrazione la legislazione federale in materia non preveda una pena diversa.

Alle multe inflitte in virtù della presente legge non è applicabile la riduzione prevista dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 15.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone.

Sono abrogate le disposizioni ad esso contrarie e in particolare l'art. 16 bis della legge cantonale 3 dicembre 1894 sul promovimento dell'agricoltura, per quanto concernente l'istituzione di latterie (spacci di prodotti agricoli).